

CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO DI VINCI ENERGIES SVIZZERA SA E AZIENDE AFFILIATE

Nozioni generali

1. Gli ordini superiori a 5000 CHF sono validi solo se effettuati per iscritto. Le modifiche agli ordini scritti necessitano la forma scritta. VINCI Energies Schweiz AG (VINCI) può richiedere al fornitore una conferma dell'ordine. L'interpretazione delle clausole commerciali internazionali è conforme agli Incoterms 2000. Eventuali condizioni generali di consegna del fornitore sono valide solo se precedentemente accettate per iscritto da VINCI.
2. L'invio completo dell'ordine a terzi necessita il consenso scritto di VINCI.

Consegna e trasporto

3. Se l'ordine prevede diversi luoghi di destinazione, il fornitore è tenuto ad emettere avvisi di spedizione separati. Non sono ammesse consegne parziali o anticipate senza il consenso scritto di VINCI.
4. Il passaggio del rischio e del diritto di utilizzo avviene sul luogo di adempimento dopo l'accettazione della consegna. Qualora la documentazione di accompagnamento concordata non fosse disponibile, VINCI si riserva la facoltà di conservare la fornitura a spese e a rischio del fornitore fino al loro arrivo. Le bolle di consegna non devono contenere prezzi.
5. I costi di imballaggio e trasporto all'interno della Svizzera e del Liechtenstein sono compresi nel prezzo. VINCI si riserva il diritto di restituire il materiale di imballaggio e di richiedere per questo una nota di credito. Il trasporto della fornitura è assicurato dal fornitore.

Prezzi e condizioni di pagamento

- 6.1 In caso di ritardata consegna delle documentazioni concordate, VINCI si riserva la facoltà di trattenere il pagamento. In caso di superamento del termine previsto, si possono imputare le sanzioni convenzionali previste per il credito da pagare.
- 6.2 In mancanza di accordi differenti, il pagamento avviene 45 giorni dalla data di ricezione della fattura e della merce con detrazione di uno sconto pari al 3%. Ogni fattura deve riportare l'indirizzo di consegna, il numero di commissione e il nome del committente. Il fornitore emetterà fatture separate per ordini provenienti da diversi uffici acquisti.

Garanzia

- 7.1 Il fornitore garantisce che le prestazioni e le forniture corrispondano alle specifiche confermate o definite o concordate. Egli garantisce inoltre che sono date le funzioni conformi e le caratteristiche che VINCI potrebbe aspettarsi in buona fede, anche senza particolare accordo (ad es. conformità all'utilizzo previsto o al montaggio o all'integrazione in uno stabilimento).
- 7.2 I costi derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni contemplate nell'ordine o da vizi di fornitura sono a carico del fornitore.
- 7.3 VINCI esaminerà la merce il prima possibile, tuttavia senza vincoli di tempistica precisi. Il fornitore assicura a VINCI gli stessi termini di garanzia e prescrizione che VINCI assicura al suo committente/cliente finale. Tali termini corrispondono normalmente a 5 anni, eventuali termini più lunghi devono essere concordati dalle parti per iscritto nella conferma d'ordine. Il termine di garanzia e prescrizione decorre a partire dall'accettazione/dalla consegna di tutta la merce al committente/cliente finale.
Durante il periodo di garanzia, VINCI ha la facoltà di denunciare in qualsiasi momento i vizi constatati.
- 7.4 In caso di consegne difettose o consegne parziali difettose, VINCI si riserva il diritto di annullare l'acquisto (rescissione) ai sensi del Codice delle obbligazioni oppure di richiedere una riduzione del prezzo di acquisto. VINCI può rifiutare una prestazione sostitutiva del venditore e in ogni caso si riserva la facoltà di rivendicare il danno dovuto alla merce difettosa, ivi compresi i danni indiretti che prevedono espressamente anche i costi interni ed esterni di VINCI (ad es. ricerca e analisi dei vizi, lavori/installazioni correlati alla sostituzione del prodotto difettoso, ecc).

Diritti d'autore

8. VINCI resta titolare dei diritti d'autore di tutte le documentazioni, quali schemi, bozze, calcoli ecc. che vengono consegnate al fornitore. Il fornitore utilizzerà tali documentazioni e tutte le ulteriori informazioni esclusivamente al fine di evadere l'ordine di VINCI. Senza previa autorizzazione scritta di VINCI, egli non ha la facoltà di costruire prodotti per terzi sulla base di tali documentazioni e informazioni, né di copiare o riprodurre tali documentazioni e informazioni o di metterle a conoscenza, indipendentemente dalla modalità, eventuali terzi che non siano stati da lui direttamente incaricati dell'esecuzione di lavori collegati all'ordine.

Disposizioni di legge / responsabilità civile per prodotti difettosi/ Norme internazionali del lavoro (ILO)

9. Il fornitore si impegna a rispettare le leggi e le normative pertinenti, in particolare le disposizioni vigenti in Svizzera o nell'UE riguardanti la responsabilità civile per danni dovuti a prodotti difettosi. Egli si impegna inoltre a fornire la dichiarazione di conformità prevista e la documentazione collegata. Tutti gli strumenti di lavoro tecnici devono essere conformi alle regole tecniche universalmente riconosciute e alle normative di sicurezza e prevenzione antinfortunistica sul posto di lavoro. Essi devono inoltre essere dotati di dispositivi di protezione contro gli infortuni e le malattie professionali.
Il fornitore esonera completamente VINCI da qualsiasi pretesa di terzi. Egli risarcisce a VINCI tutti i danni e i costi subiti per l'inosservanza delle presenti disposizioni e in particolare di quelle relative alla responsabilità civile per prodotti difettosi pertinenti alla fornitura. VINCI si impegna ad informare tempestivamente il fornitore in merito a questo tipo di pretese. VINCI si riserva il diritto di far valere le sue pretese nei confronti del fornitore anche dopo la scadenza di tutti i termini previsti dalle leggi competenti in materia di responsabilità civile per danni dovuti a prodotti difettosi.
10. Il fornitore si impegna a rispettare le norme internazionali del lavoro (ILO) dell'ONU ed a pretendere il loro rispetto altresì dai suoi partner contrattuali/subfornitori/ecc. VINCI si riserva il diritto di effettuare i rispettivi controlli/audit o di richiedere documentazione a tale proposito. In caso di violazione della presente disposizione, VINCI si riserva il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato e senza obbligo di risarcimento.

Protezione dei dati

11. VINCI è autorizzata al trattamento dei dati personali per finalità connesse all'evasione dell'ordine. Il fornitore acconsente in particolare che VINCI renda noti tali dati a terzi in Svizzera o all'estero per finalità connesse all'esecuzione e alla cura dei rapporti commerciali. Il fornitore è tenuto ad attuare misure idonee che assicurino la protezione dei dati.

Altre disposizioni

12. Solo previo consenso scritto di VINCI sono ammesse pubblicazioni riguardanti l'oggetto dell'ordine in cui sia citata VINCI.
13. Il fornitore si impegna ad eseguire una consegna conforme alle rispettive leggi vigenti in materia di protezione ambientale. In caso di violazione di tali disposizioni, egli esonera VINCI da qualsiasi rivendicazione avanzata da terzi, ivi incluse le autorità.

Luogo di adempimento, foro competente e diritto applicabile

14. Il luogo di adempimento della consegna è il luogo di destinazione, il luogo di adempimento del pagamento è la sede di VINCI.
15. Il foro competente esclusivo è la sede di VINCI. VINCI si riserva il diritto di scegliere se citare in giudizio il fornitore anche nella sua rispettiva sede.
16. Il presente contratto è soggetto al diritto materiale svizzero. Si esclude l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna).
17. Le presenti condizioni generali di acquisto sono scritti in tedesco e in italiano. In caso di differenza tra le due versioni, la versione tedesca prevarrà.